



AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI

SERVIZIO TRASPORTI

ALLEGATO N.1 DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE IP 2377/2018

“AGGIORNAMENTO DEGLI ORIENTAMENTI ADOTTATI RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO ALLA LUCE DELLA PRASSI APPLICATA E DEI PARERI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTOTRASPORTO”

PREMESSA NORMATIVA

Competenze della Commissione e dell'Ufficio preposto al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio.

- L'art. 31 della Legge 298/74 definisce l'autotrasporto di cose in conto proprio quale attività complementare o accessoria all'attività di impresa principale; l'art. 6 del D.P.R. n. 783/1977 applicativo dell'art. 31, lettera b) della legge, stabilisce le caratteristiche e limiti dell'autotrasporto in conto proprio, stabilendo in particolare che *“L'attività di autotrasporto in conto proprio è da considerare complementare o accessoria dell'attività principale dell'impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni:*
- *le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'Impresa;*
- *l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'Impresa,*
- *i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'Impresa. “Omissis...”*

L'art. 32 della citata Legge 298/74 specifica che l'istanza deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare che **le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli per cui è richiesta licenza** rinviandone l'elencazione al regolamento d'esecuzione. L'art.8 del citato D.P.R. n.783/1977 specifica detta documentazione.

L'art. 34 c. 2) della Legge 298/74 stabilisce che il parere della Commissione concerne **l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi** di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse e che quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla **natura e all'entità dell'attività principale** rispetto a cui il trasporto deve essere attività accessoria e complementare.

Ne consegue che l'Ufficio preposto al rilascio delle licenze e la Commissione, oltre alla verifica dei requisiti soggettivi delle Imprese richiedenti, effettuino il proprio esame in relazione alla natura e

SERVIZIO TRASPORTI – U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

Via Benedetto XIV, 3 - 40125 Bologna – Tel. 051 659 8172 – 8191 - 8177 – Fax 051 659 8890

e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

www.cittametropolitana.bo.it PEC: trasporto.privato@cert.cittametropolitana.bo.it

all'entità dell'attività principale rispetto alle esigenze esposte nella domanda e all'adeguatezza del mezzo.

Titolo provvisorio della licenza: come noto il disposto normativo (art.32 comma 8 della L. 298/74 - DPR 783/77 art. 8 ultimo comma) per le imprese di nuova costituzione prevede il rilascio di licenza **a titolo provvisorio, non rinnovabile e non prorogabile, per 18 mesi**, a condizione che le stesse forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del/i veicolo/i. La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della documentazione completa (con specifico riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale).

In merito – alla luce della prassi instauratasi in vigore della pregressa competenza ministeriale – si ritiene di confermare, come decorrenza della provvisorietà, la data della seduta e dell'espressione del parere positivo della Commissione.

La Commissione si riunisce di norma in un giorno della 3° settimana di ogni mese (quindi dopo il giorno 15 del mese) e tenendo conto del principio di arrotondamento per eccesso, la decorrenza della provvisorietà viene calcolata a partire dal mese successivo fino a 18 mesi¹.

Se la Commissione si riunisce entro i primi 15 giorni di ogni mese si applicherebbe il principio dell'arrotondamento per difetto e la decorrenza della provvisorietà verrebbe calcolata a partire dallo stesso mese in cui avviene la seduta della Commissione fino a 18 mesi².

Analogamente si rilascia una licenza provvisoria per il caso di leasing/usufrutto/patto di riservato dominio sul veicolo (con durata coincidente con la durata del contratto o atto di leasing/usufrutto/patto di riservato dominio).

ISTANZE DA SOTTOPORRE O MENO AL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA E RELATIVI CRITERI³.

1) Tipologia di istanze da sottoporre all'esame della Commissione:

- 1a) Istanza presentata da impresa non titolare di licenza c/proprio, comprese le imprese di nuova costituzione (per veicoli di portata utile superiore a 3000 Kg);
- 1b) Istanza presentata per veicoli di portata utile superiore a 3000 Kg. da impresa già titolare di licenza solo per veicoli di portata non superiore ai 3000 Kg (CPN) o per veicoli attualmente esenti da licenza (non superiori ai 6000 Kg di massa complessiva);
- 1c) Istanza presentata da impresa già titolare di licenza per veicolo superiore ai 3000 Kg. di portata utile nel caso di richiesta di ulteriore attività di impresa (che risulti dalla CCIAA) e corrispondenti classi di cose sia che riguardi il medesimo veicolo che per uno nuovo e ulteriore;
- 1d) Istanza presentata da impresa già titolare di licenza per veicolo superiore ai 3000 Kg. di portata utile il cui **conto economico riferito al solo anno precedente alla presentazione dell'istanza (ossia l'anno consolidato)**⁴ **evidenzi una incidenza del rapporto costi**

1 es. riunione della Comm. 21/03/18 → il calcolo parte dal mese di aprile 2018 → fino a marzo dell'anno successivo 2019 + altri 6 mesi = 30 settembre 2019

2 es. riunione della Comm. 14/03/18 → il calcolo parte dallo stesso mese di marzo 2018 → fino a febbraio dell'anno successivo 2019 + altri 6 mesi = 30 agosto 2019)

3 Si richiamano i verbali di Commissione n. 125 del 29/08/2008 Prot. 345075/2008 e n. 180 del 21/12/2012 Prot. 173226/2012

4 In origine si teneva conto della perdita evidenziata nel conto economico dell'anno precedente (ossia quello consolidato) dell'impresa, che veniva valutata dalla Commissione se superiore 5%, soglia poi rivista nel 2012 e

parziali dell'attività di trasporto conto proprio/costi complessivi superiore al 40%, rapporto ritenuto corrispondente ad una preponderanza del conto proprio sull'attività di impresa⁵;

- 1e) Istanza presentata da impresa titolare/non titolare di licenza, sia per i veicoli di portata utile superiore ai 3000 Kg. che per quelli di portata inferiore, in relazione al rapporto tra il numero dei veicoli e il numero dei preposti alla guida per valutare i presupposti dell'uso alternato relativamente ai veicoli stessi⁶;
- 1f) Istanza presentata da impresa già titolare di licenza in c/proprio per veicoli di portata utile superiore ai 3000 Kg. che intende incrementare in modo significativo il proprio parco veicolare acquisendo la disponibilità di una pluralità di veicoli, ossia in numero almeno pari al doppio dei veicoli già autorizzati indipendentemente dalle cose trasportate e dal genere di attività richiesta;
- 1g) Istanza presentata da impresa già titolare di licenza in c/proprio per veicoli di portata utile superiore ai 3000 Kg. rilasciata da oltre 5 anni⁷ di cui è richiesta a vario titolo la sostituzione e/o nuovo rilascio (tale limite temporale è stato ritenuto opportuno ridurlo da 10 a 5 anni in sede di approvazione del presente documento tenendo conto della necessità di una riverifica dei presupposti a distanza di tale arco temporale). Rientrano in questa casistica anche le tipologie di istanze di sostituzione soggette a documentazione ridotta⁸ per cui l'impresa dovrà invece presentare l'istanza corredata dalla documentazione economica e quella che riguarda i preposti alla guida al fine di consentire la verifica dei presupposti per il permanere della titolarità della licenza medesima. Il riferimento ai 5 anni è relativo al termine previsto per la verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata (art. 36, c.3 della L. 298/74);
- 1h) Altre istanze o istruttorie, sulla base delle esigenze di trasporto e/o richieste specifiche riferite all'attività e/o classi di cose da parte delle imprese, per le quali l'Ufficio ritenga di avere necessità di un parere o orientamento della Commissione per il ruolo qualificato in materia.

fissata ai casi di perdite superiori all'8% (verbale n. 180 del 21/11/2012 Prot. 173226/2012), considerando opportuno un criterio maggiormente prudenziale. Si evidenzia inoltre che dal 2015 fino alla data di adozione del presente atto erano state analizzate anche alcune casistiche di perdita risultante dal conto economico provvisorio dell'anno corrente (si richiama il Verbale di Commissione n. 216 del 04/11/2015 Prot. 128631/15); Ad oggi con il presente orientamento, alla luce dell'esperienza maturata sui casi concreti, si ritiene di dover superare definitivamente tali criteri, riferiti alla cd. "perdita rilevante"

5 Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 783/1977 comma 1 lett. c), come noto, i costi dell'attività di trasporto di cose in conto proprio non devono costituire la parte preponderante dei costi totali dell'attività di impresa ed inoltre, ai sensi dell'art. 8 del medesimo D.P.R., è necessario allegare, alla domanda di licenza, dichiarazione del richiedente relativa all'entità dell'attività economica da esso svolta nell'anno precedente con precisazione dei dati relativi al volume di affari, alla quantità e importanza delle cose importate ed esportate, agli effettivi costi di esercizio complessivi dell'impresa e quelli parziali relativi alla sola attività di trasporti in conto proprio già sostenuti o previsti in relazione ai nuovi veicoli per i quali sia richiesta la licenza nonché ai costi per i trasporti effettuati a mezzo dell'autotrasporto per conto di terzi e di altri modi di trasporto

6 Si richiama il verbale di Commissione n. 177 del 29/08/2012 Prot. 131925/12

7 In passato ci si basava su un criterio temporale di 10 anni: si richiamano i verbali di Commissione n. 179 del 24/10/2012 Prot. n. 158949/12 e n. 196 del 19/03/2014 prot. n. 44391/14

8 Ossia le istanze per cui non si dovrebbe produrre la documentazione riferita all'attività economica (autocertificazione redditi di impresa e fatture) e quella relativa ai preposti alla guida (autocertificazione preposti alla guida e patenti di guida)

2) Tipologia di istanze da non sottoporre all'esame della Commissione:

- **2a) Istanza di ulteriore licenza da parte di un'Impresa di nuova costituzione:** nell'ipotesi di impresa già titolare di licenza provvisoria ai sensi dell'art. 32 c.8 della Legge 298/1974 ossia con scadenza a 18 mesi, ancora in corso di validità, e che non ha ancora disponibile la documentazione definitiva relativa all'attività economica, l'Ufficio può procedere, previa istruttoria positiva, al rilascio di un'ulteriore licenza provvisoria con scadenza alla stessa data della precedente, richiamando nel provvedimento il parere già espresso dalla Commissione per il rilascio della prima licenza provvisoria;
- **2b) Richiesta di sostituzione di licenza provvisoria o nuovo rilascio di ulteriore licenza prima della scadenza:** qualora l'Impresa sia già in grado di presentare la documentazione completa relativa all'attività, in quanto ha già concluso un anno finanziario, l'Ufficio preposto procederà al rilascio di licenza definitiva;
- **2c) Nuova istanza in ordine alle licenze revocate d'ufficio:** ci si riferisce ai casi di Imprese già titolari di licenza provvisoria revocata e, se ricorre il caso, anche già state **cancellate d'Ufficio** dall'Elenco nazionale delle imprese di autotrasporto in conto proprio, per non aver presentato la documentazione per ottenere licenza definitiva entro i termini assegnati con l'avvio del procedimento di revoca. Pur trattandosi di una nuova istanza è riferita comunque ad Impresa già precedentemente esaminata dalla Commissione. Per tale motivo si ritiene di non aggravare il procedimento con un nuovo esame **qualora l'istanza venga presentata entro diciotto mesi dalla revoca e comunque dalla cancellazione dall'Elenco c/p** (tale limite temporale è stato ritenuto opportuno e introdotto in sede di approvazione del presente documento tenendo conto della necessità di una riverifica dei presupposti a distanza di tale arco temporale);
- **2d) Imprese agricole già titolari di licenza⁹:** si ritiene sia possibile rilasciare la licenza sempre in via definitiva per le imprese agricole in quanto si tratta di un settore particolare per il quale il reddito è quello dominicale e fortemente soggetto all'andamento stagionale. In questo caso, se l'Impresa è già titolare di licenza, non è necessaria la valutazione da parte della Commissione;
- **2e) Conferimento o donazione di impresa individuale già titolare di licenza a favore di una società di nuova costituzione:** nel caso in cui il conferimento avvenga entro un arco di tempo che si ritiene congruo definire ora in 5 anni dal rilascio della relativa licenza di cui era titolare l'impresa conferita o donata¹⁰, l'esame della Commissione non comporta alcuna nuova valutazione in capo al nuovo soggetto, qualora la licenza sia richiesta per la medesima attività economica e classi di cose, rispetto a quella effettuata dall'Ufficio sull'impresa conferita. Dall'anno 2010¹¹, la Commissione ha infatti espresso lo stesso parere per il caso della donazione di impresa con costituzione di società e prosecuzione dell'attività, sempre a condizione che l'operazione di donazione intervenga entro 5 anni dal rilascio della relativa licenza di cui era titolare l'impresa donata¹³;

9 Per il criterio previgente si richiamano i verbali di Commissione n. 179 del 24/10/2012 Prot. 158949/2012 e n. 180 del 21/11/2012 Prot. 173226/2012, che si riferivano ai casi in cui tali imprese avessero presentato una perdita rilevante, criterio ora superato.

10 Tale limite temporale per le ipotesi richiamate è stato ritenuto opportuno e introdotto in sede di approvazione del presente documento tenendo conto della necessità di una riverifica dei presupposti a distanza di tale arco temporale

11 Si richiama il verbale di Commissione n. 154 del 13/10/2010 prot. 166449/2010

- **2f) Revoca d'ufficio della licenza:** si tratta di provvedimenti che l'Ufficio assume per il venir meno di requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente e avente carattere vincolato (quindi non oggetto di valutazione discrezionale), su cui la Commissione non può esperire alcuna valutazione aggiuntiva o diversa. I casi su cui la revoca d'ufficio viene effettuata sono i seguenti:
 - 1) licenza rilasciata a titolo provvisorio a impresa di nuova costituzione per scadenza del termine di 18 mesi della provvisorietà;
 - 2) licenza rilasciata a titolo provvisorio per scadenza del termine del leasing sul veicolo,
 - 3) licenza rilasciata a titolo definitivo per perdita di disponibilità del veicolo e contestuale cancellazione dall'elenco conto proprio, nelle ipotesi previste (scadenza del termine di 18 mesi della provvisorietà e scadenza del termine del leasing) oppure per cessazione in CCIAA dell'attività di impresa per cui è stata rilasciata la licenza.

3) Ulteriori criteri stabiliti in conformità ai pareri espressi dalla Commissione consultiva.

3A) Preposti alla guida – rapporto mezzi/autisti.

In relazione alla verifica del rapporto mezzi/autisti, l'ufficio ritiene di applicare un criterio che tenga conto di una proporzione congrua tra il numero dei veicoli, le tipologie degli stessi e il numero dei preposti alla guida complessivamente nella disponibilità dell'impresa, in virtù delle licenze che vengono richieste e dei veicoli che sono già in disponibilità dell'impresa all'atto della domanda. Tale rapporto di norma è individuato nella misura non inferiore al 70% (si ritiene comunque ammissibile il rapporto di 2 autisti su 3 veicoli e relativi multipli¹²).

Nel caso in cui un'impresa utilizzi i veicoli in modo alternato deve motivarlo con breve relazione scritta a supporto, specificandone le caratteristiche tecniche e l'uso degli stessi. La Commissione si esprimerà al fine della relativa ammissibilità.

3B) Assicurazione preposti alla guida e contratti di lavoro¹³.

Le funzioni dei preposti alla guida e alla scorta dei veicoli possono essere esercitate dal titolare di impresa individuale, collaboratore familiare, legale rappresentante, soggetto che ricopre carica sociale e lavoratore dipendente (L.298/74 art. 31 lett. a e DPR 783/77 art. 5).

I suddetti soggetti devono essere **assicurati contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali** (INAIL - DPR 1124 del 30/06/1965).

Esistono tuttavia casistiche specifiche, che seguono, per cui si è invece stabilito di richiedere solo il contratto di **copertura RCA (Responsabilità Civile Auto) con estensione per invalidità e morte del conducente:**

- ✓ **soci** che prestano attività a favore di associazioni o enti, partiti politici ecc. che non hanno l'obbligo di essere assicurati compreso il **presidente pro-tempore;**
- ✓ **titolari di imprese individuali** già iscritti come lavoratori dipendenti presso INAIL o INPS (per le imprese agricole) per attività diversa rispetto a quella inerente all'autotrasporto di cose in c/proprio per cui viene richiesta la licenza;

12 Per esempio 4A/6 veic; 6A/8 veic; 7A/10 veic; 10A/14 veic, ecc....

13 Si richiama il verbale di Commissione n.155 del 5/11/2010 Prot. 179252/2010

- ✓ **soci di società** già titolari di impresa individuale e quindi titolari di posizione INAIL o INPS (per le imprese agricole) per attività diversa rispetto a quella inerente all'autotrasporto di cose in c/proprio per cui viene richiesta la licenza,
- ✓ **persone fisiche esonerate dall'obbligo dell'assicurazione INAIL** che svolgono attività ricreativa e sportiva ed effettuano il trasporto in c/proprio a fini hobbistici o sportivi.

Casistica aggiornata delle tipologie di contratto di lavoro ammesse per i preposti alla guida:

- ✓ contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale;
- ✓ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale che dovrà prevedere un termine minimo di almeno 6 mesi ¹⁴;

Laddove per i preposti alla guida si configurino forme di rapporto di lavoro flessibili, seppure di tipo subordinato, la Commissione ha stabilito di riservarsi di esaminare il caso specifico di volta in volta in relazione all'attività principale dell'Impresa¹⁵.

3C) Adeguatezza mezzo.

Per quanto si riferisce all'adeguatezza del mezzo si dovrà verificare che il tipo di carrozzeria consenta il trasporto delle classi di cose richieste e la portata utile non superi quella necessaria rispetto alle esigenze richiamate dalla legge.

3D) Regimi autorizzatori specifici.

Qualora le istanze siano riferite ad attività sottoposte a **specifici regimi autorizzatori/certificazioni** distinti da licenza c/p (ATP per il trasporto di derrate deperibili - PATENTE ADR per il trasporto di merci pericolose - CPI per gli impianti), non è prevista di norma la verifica da parte dell'ufficio e nemmeno della Commissione consultiva per l'autotrasporto di cose in c/proprio in merito alla relativa regolarità atteso che quanto sopra non è previsto dalla citata normativa e fatto salvo il caso in cui tale accertamento sia necessario in quanto concorre a individuare il codice di attività dichiarata o da attivarsi in CCIAA in relazione al tipo di attività svolta e correlate classi di cose per cui si richiede la licenza.

In particolare tenuto conto delle casistiche più rilevanti/ricorrenti che riguardano le attività di gestione di impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti, attività di bonifica o attività di commercio di questi, per il trasporto in c/proprio di tali rifiuti (avviati al recupero o destinati allo smaltimento o commercializzati) occorre acquisire d'ufficio o richiedere la documentazione che riguarda:

1. nei casi previsti l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata da Arpa (tranne per i casi di sola attività di commercio dei rifiuti che viene effettuato direttamente con il veicolo da autorizzare per il c/p e non c'è impianto);
2. l'iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (per imprese già titolari di licenza o che esercitano il trasporto in c/proprio con veicoli esenti da licenza).

3E) Libero professionista con partita IVA esonerato dall'obbligo di iscrizione in CCIAA , con iscrizione ad Albo professionale. DPR 783/77 art.7 (domanda per rilascio di licenze) art. 8 (documentazione per il rilascio):

¹⁴ Si richiama il verbale di Commissione n. 242 del 21/02/2018 Prot. 10318/2018

¹⁵ Si richiama il verbale di Commissione n. 174 del 30/05/2012 Prot. 86611/2012

Per tale specifica casistica la domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive e la documentazione atta a dimostrare il genere o la natura dell'attività esercitata e la disponibilità delle cose trasportate (art. 31 comma c).

Si prescinde dall'iscrizione in CCIAA (in quanto esercitando come professionista ne è esonerato) e si valuta la particolare attività svolta per cui è necessario il trasporto di cose in c/proprio e il rilascio di licenza verificando l'effettiva esigenza di trasporto delle correlate classi di cose.

3F) Associazioni ed enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, partiti politici esonerati dall'obbligo di iscrizione in CCIAA, con iscrizione alla correlata associazione o federazione che non esercitano attività imprenditoriale o che non hanno scopo di lucro.

DPR 783/77 art.7 (domanda per rilascio di licenze) art. 8 (documentazione per il rilascio):

Per tale casistica la domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive e la documentazione atta a dimostrare l'esistenza giuridica del soggetto, i poteri di rappresentanza del richiedente, le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite (atto costitutivo, statuto ecc...) e la disponibilità delle cose trasportate (art. 31 comma c).

3G) Persone fisiche esonerate dall'obbligo di iscrizione in CCIAA. DPR 783/77 art.7 (domanda per rilascio di licenze) art. 8 (documentazione per il rilascio): per tali persone che svolgono attività sportiva o ricreativa, nel caso di trasporto in c/proprio a fini hobbistici, la domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive e la documentazione atta a comprovare la natura dell'attività esercitata e la disponibilità delle cose trasportate (art. 31 comma c).

3H) Istanza presentata da impresa che risulti inattiva alla locale Camera di Commercio¹⁶

In considerazione del fatto che l'autotrasporto c/proprio è un'attività complementare all'attività principale, fino al 2011 si era ritenuto che, per un'Impresa che in Camera di Commercio risulta INATTIVA, non fosse possibile nemmeno presentare istanza di licenza¹⁷.

Dal 2011 a tutt'oggi è ritenuta **ammissibile l'istanza di impresa ancora inattiva in CCIAA** quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'attività per la quale l'Impresa richiede la licenza risulti da visura camerale “dichiarata ai fini IVA” oppure risulti dalla ricevuta dell'Ufficio delle Entrate per la richiesta di partita IVA;
2. sia già stata presentata alla CCIAA la Comunicazione Unica e il modello di “INIZIO ATTIVITÀ”

La licenza **può essere rilasciata in tale ipotesi solo a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 32 c.8 della L. 298/74** in quanto il richiedente non sarà comunque in grado di presentare ulteriore documentazione economica.

Dopo l'acquisizione del parere della Commissione, l'Ufficio effettuerà un monitoraggio circa l'avvenuta attivazione c/o la CCIAA dell'attività denunciata, procedendo al rilascio di licenza solo

¹⁶ Si richiama il verbale di Commissione n. 159 del 23/02/2011 Prot. 48693/2011.

¹⁷ Tale orientamento si era consolidato fino a novità intervenute e riferite ai dati visibili in visura camerale acquisita telematicamente dall'ufficio, in particolare fino all'ipotesi di una impresa che all'atto della presentazione dell'istanza, nella visura ordinaria di telemaco compariva come INATTIVA ma l'attività per cui richiedeva licenza risulta “dichiarata ai fini IVA”. Inoltre l'impresa aveva già presentato alla CCIAA la Comunicazione Unica e il modello di INIZIO ATTIVITA' esercitata nella sede. Ciò ha costituito un elemento nuovo, in quanto in precedenza questo dato non era riportato nelle visure camerali che ha richiesto nuove determinazioni in merito sia della Commissione che dell'Ufficio.

quando l'impresa risulterà attiva, con riserva di sospendere il procedimento se tale adempimento non avviene in tempo utile.

Inoltre, è necessario che l'Ufficio verifichi che il codice di attività effettivamente attribuito dalla CCIAA rientri in quello richiesto per l'attività di autotrasporto in c/proprio ai fini del rilascio della relativa licenza.

3I) Nuovi codici per attività di gestione dei rifiuti e relative classi di cose¹⁸

Nel presente orientamento i diversi pareri relativi ai “**nuovi codici per attività di gestione dei rifiuti e relative classi di cose**” vengono sintetizzati come segue:

Per le attività di gestione e commercio dei rifiuti, esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e attività di bonifica è stata inserita nell' Allegato A la codifica delle attività economiche specifiche sotto la voce **9) SERVIZI** e la codifica delle cose o classi di cose relative sotto la voce **R – RIFIUTI**.

Alle **Imprese edili** che hanno bisogno di trasportare il **materiale da demolizione** si consiglia la richiesta dei nuovi codici (**R00 - Rifiuti allo stato solido destinati al recupero e R01 - Rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento** se una parte viene conferita in discarica). Tali codici infatti costituiscono maggiore tutela su strada rispetto al codice C02 – Ghiaia, sabbia, materiale granulato e in polvere, materiale da cava e da demolizione che in alcuni casi non viene ritenuto sufficiente dagli organi di controllo. Sulla licenza verranno inseriti i codici richiesti con la specifica **limitatamente ai rifiuti prodotti con la propria attività**.

Qualsiasi altra impresa **che produca rifiuti con la propria attività e voglia trasportarli** verso impianti di recupero o discariche, dovrà fare richiesta di uno o di entrambi i suddetti codici informandosi anche all'Albo Gestori Ambientali della CCIAA di Bologna per l'iscrizione nel relativo Albo.

3L) Rilascio di licenza in sostituzione per cambio del veicolo con altro equivalente¹⁹ nei limiti indicati dalla circolare del Ministero dei Trasporti N. 69/77.

In conformità con le finalità espresse nella circolare, al fine di snellire l'iter e di ridurre i termini procedurali, l'ufficio stabilisce per la sostituzione veicoli di considerare idonei a soddisfare finalità sostanzialmente uguali i veicoli appartenenti a ciascuna della sotto indicate classi:

classe b) - autoveicoli isolati di portata utile fino a 7000 Kg e di peso complessivo a pieno carico fino a 11500 Kg;

¹⁸ Si richiamano i verbali di Commissione:

n. 146 del 01/03/2010 Prot. 34419/2010 unitamente all'allegato A;

n. 150 del 07/06/2010 Prot. 102880/2010;

n. 153 del 08/09/2010 Prot. 147466/2010;

n. 161 del 13/05/2011 Prot. n. 83486/2011;

n. 165 del 31/08/2011 Prot. 138705/2011;

n. 176 del 20/07/2012 Prot. 117818/2012

¹⁹ Si richiama il verbale n. 149 del 17/05/2010 Prot. 90949/2010

- classe c) - autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 11500 Kg e fino a 18000 Kg;
- classe d) - autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 18000 Kg e fino a 26000);
- classe e) - complessi di veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 44000 Kg,
- classe f) - veicoli eccezionali aventi le stesse finalità.

La sostituzione è ammessa anche se il veicolo nuovo appartiene a una classe inferiore.

In tale ipotesi l'impresa potrà presentare una istanza con la documentazione ridotta ossia non dovrà produrre quella riferita all'attività economica (autocertificazione redditi di impresa e fatture) e quella relativa ai preposti alla guida (autocertificazione preposti alla guida e patenti di guida), **se però la licenza fosse stata rilasciata da più di 5 anni**, l'impresa dovrà presentare l'istanza corredata dalla documentazione economica e quella che riguarda i preposti alla guida al fine di consentire la verifica dei presupposti per il permanere della titolarità della licenza medesima. Il riferimento ai 5 anni è relativo al termine previsto per la verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata (L. 298/74 art.36 c.3).